



COMUNE DI CORATO

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL 30/07/2015 DI PRIMA CONVOCAZIONE

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2015.

L'anno **duemilaquindici** il giorno **trenta** del mese di **luglio**, con prosieguo di seduta nella Sala Consiliare della Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 18,30 dello stesso giorno, per discutere gli argomenti iscritti all'ordine del giorno e indicati nei medesimi avvisi.

Risultano presenti i Signori Consiglieri di seguito elencati:

<i>COGNOME E NOME</i>		<i>COGNOME E NOME</i>	
MAZZILLI MASSIMO	SI	LOIZZO PAOLO	
AMORESE ANGELO	SI	MALDERA FILOMENA	SI
BOVINO VITO		MALDERA SAVINO	SI
BUCCI LEONARDO	SI	MARCONE ROSALBA	
BUCCI RENATO		MAZZONE VALERIA	
CAPUTO FRANCESCO	SI	MUSCI LUIGI	SI
DE BENEDITTIS DANIELE		POMODORO PASQUALE	SI
DIAFERIA GABRIELE		ROSELLI GIUSEPPE	SI
D'INTRONO GIUSEPPE	SI	SALERNO IGNAZIO	SI
DI TRIA GIUSEPPE		TEDESCHI SERGIO	SI
FIGLIO CATALDO		VALENTE GRAZIELLA	SI
LABIANCA VINCENZO	SI	VENTURA FABRIZIO	
LOIODICE TOMMASO			

PRESENTI N. 14

ASSENTI N. 11

Presiede il Presidente del Consiglio Ignazio Salerno
Assiste il Segretario Generale Dott. Luigi D'Introno

Essendo i presenti nel numero di 14 in prima convocazione, l'Assemblea è legale a mente dell'art. 19 del vigente Statuto Comunale.

SEDUTA PUBBLICA

- Argomento iscritto al n. 3 dell'ordine del giorno -

Assessori presenti: Scaringella Francesco, Mintrone Adele, Musto Anita, Nesta Gaetano.

Il Presidente introduce il punto 3 dell'o.d.g. relativo a: **Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) – Approvazione aliquote e detrazioni per l'anno 2015.**

Cede la parola al Sindaco che relaziona in merito, precisando che, rispetto allo scorso anno, si è stabilito di ridurre l'IMU sulle abitazioni principali con aliquota pari a 1,60‰, con una detrazione di € 75,00; mentre per gli altri fabbricati l'aliquota è pari a 2‰. L'aliquota per i fabbricati rurali, capannoni e negozi è pari a 1,75‰. Si è deciso, inoltre, di sostenere l'agricoltura e il comparto agroalimentare, per cui l'aliquota per i fabbricati rurali delle aziende agricole è pari a 0,5‰.

L'intervento del Sindaco è integralmente riportato nell'allegato resoconto stenografico.

Nessun Consigliere chiede di intervenire.

A questo punto il Segretario pone in votazione la proposta agli atti, previa verifica dei presenti confermata nel n.ro di 14, mediante sistema elettronico.

Eseguita la **votazione**, con lo stesso sistema elettronico, la **proposta agli atti** risulta **approvata all'unanimità dai 14 presenti e votanti.**

In base a tale risultato, il C.C. adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TARI, anche della TASI, il tributo per i servizi indivisibili, destinato a finanziare i costi dei servizi comunali cosiddetti "indivisibili";

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI;

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, della Legge n. 147/2013, il quale stabilisce che: *"il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2) del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili."*;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

VISTO, da ultimo, il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015, il quale ha disposto che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2015 è ulteriormente prorogato al 30 luglio 2015;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 dell'08/09/2014;

TENUTO CONTO che:

- il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili individuati nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell'art. 1 della Legge n. 147/2013;
- nel regolamento della TASI è stato previsto che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, l'occupante versa la TASI nella misura del 10 % dell'ammontare complessivo della TASI;
- il comma 676 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 fissa nella misura dell'1 per mille l'aliquota di base della TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota fino all'azzeramento;
- il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell'art. 1 della legge n. 147/2013, impone ai Comuni il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- il citato comma 676 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, come modificato dalla Legge n. 190/2014, dispone inoltre che per gli anni 2014 e 2015 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- il citato comma 677, ultimo periodo, dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, prevede che i limiti stabiliti dai due precedenti punti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principale e alle unità immobiliare ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201/2011. La maggiorazione non si applica in nessun caso ai fabbricati rurali strumentali;

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare la copertura dei servizi indivisibili come individuati nel regolamento TASI, di approvare le aliquote e le detrazioni del tributo in oggetto nelle misure e modi di seguito indicati:

- a) Abitazioni principali ed altre unità immobiliari ad esse equiparate, così come definite ai fini IMU, classificate catastalmente nelle categorie A1, A8 ed A9 e le relative pertinenze classificate catastalmente nelle categorie C2, C6 e C7 (una per categoria), nella misura del 2 ‰ (due per mille);
- b) Le restanti abitazioni principali ed altre unità immobiliari ad esse equiparate, così come definite ai fini IMU, e le relative pertinenze classificate catastalmente nelle categorie C2, C6 e C7 (una per categoria), nella misura dell'1,60 ‰ (uno virgola sessanta per mille), con la detrazione di € 75,00;
- c) Immobili classificati catastalmente nelle categorie A10, C1, C3 e D, a condizione che l'operatore economico, la cui attività si svolge nell'immobile oggetto di applicazione del tributo, sia lo stesso tenuto al pagamento del tributo, nella misura dell'1,75 ‰ (uno virgola settantacinque per mille);
- d) Immobili delle categorie catastali di cui al punto precedente, non rientranti in tali condizioni, gli immobili di categoria A e C che non siano abitazioni principali e pertinenze delle stesse, gli immobili di categoria B e le aree fabbricabili, nella misura del 2 ‰ (due per mille);
- e) Fabbricati rurali ad uso strumentale, nella misura dello 0,5‰ (zero virgola cinque per mille);

Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria;

l'occupante versa la TASI, calcolata applicando l'aliquota corrispondente; la restante parte deve essere corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

PRESO ATTO che la determinazione delle aliquote di cui sopra avviene sulla base della necessità di garantire il gettito necessario volto alla copertura dei cosiddetti servizi indivisibili;

CONSIDERATO che applicando le aliquote e le detrazioni della TASI viene garantito un gettito quantificato in via presunta in € 2.900.000,00, destinato a finanziare i costi dei servizi indivisibili individuati nel regolamento del tributo e quantificati complessivamente in € 3.555.730,00;

RICHIAMATO il settimo periodo del comma 688 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, come sostituito, da ultimo, dall'art. 1 del Decreto legge n. 88/2014, che testualmente recita "Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico";

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espresso dal Dirigente f.f. del servizio finanziario, Ing. Giovanni Colaianni, a norma dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente commissione consiliare nella seduta del 22.07.2015;

VISTO il [D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#);

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTO l'esito della votazione

DELIBERA

I. Di approvare per l'anno 2015, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, le aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI), di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, come di seguito indicate:

- a) Abitazioni principali ed altre unità immobiliari ad esse equiparate, così come definite ai fini IMU, classificate catastalmente nelle categorie A1, A8 ed A9 e le relative pertinenze classificate catastalmente nelle categorie C2, C6 e C7 (una per categoria), nella misura del 2 ‰ (due per mille);
- b) Le restanti abitazioni principali ed altre unità immobiliari ad esse equiparate, così come definite ai fini IMU, e le relative pertinenze classificate catastalmente nelle categorie C2, C6 e C7 (una per categoria), nella misura dell'1,60 ‰ (uno virgola sessanta per mille);
- c) Immobili classificati catastalmente nelle categorie A10, C1, C3 e D, a condizione che l'operatore economico, la cui attività si svolge nell'immobile oggetto di applicazione del tributo, sia lo stesso tenuto al pagamento del tributo, nella misura dell'1,75 ‰ (uno virgola settantacinque per mille);
- d) Immobili delle categorie catastali di cui al punto precedente, non rientranti in tali condizioni, gli immobili di categoria A e C che non siano abitazioni principali e pertinenze delle stesse, gli immobili di categoria B e le aree fabbricabili, nella misura del 2 ‰ (due per mille);
- e) Fabbricati rurali ad uso strumentale, nella misura dello 0,5% (zero virgola cinque per mille);

Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione

tributaria; l'occupante versa la TASI, calcolata applicando l'aliquota corrispondente; la restante parte deve essere corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

II. Di approvare la seguente detrazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) nei termini e nei modi di seguito specificati:

- a) detrazione di € 75,00 per le abitazioni principali ed altre unità immobiliari ad esse equiparate, e le relative pertinenze classificate catastalmente nelle categorie C2, C6 e C7 (una per categoria), con esclusione delle abitazioni principali classificate catastalmente nelle categorie A1, A8 ed A9 e delle relative pertinenze.

III. Di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale.

^^^

Si procede, infine, alla **votazione** mediante sistema elettronico della **immediata eseguibilità** della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, ricorrendo i presupposti d'urgenza. L'immediata eseguibilità risulta **approvata all'unanimità dai 14 presenti e votanti**.

G.Leuci /G.Lops

Del che si è redatto il presente verbale che letto ed approvato viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Ignazio Salerno

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Luigi D'Introno

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 04/08/2015 (N. 1602 Reg. Pubbl.), giusta relazione del messo comunale;

- è divenuta esecutiva il 04/08/2015

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

perché dichiarata immediatamente eseguibile;

Dalla Sede Comunale, li 04/08/2015

IL V. SEGRETARIO GENERALE

Dott. Vitantonio Patruno